

Fabrizio La Manna

## «USQUE AD COELUM, USQUE AD INFEROS». DAL FEUDO ALL'ALLODIO: LA LEGISLAZIONE BORBONICA SULLE MINIERE DI ZOLFO

DOI 10.19229/1828-230X/52072021

**SOMMARIO:** *Dopo la Restaurazione la monarchia borbonica promosse una vasta operazione di riforma delle strutture amministrative dello Stato che ebbe un impatto rilevante sull'assetto della società. L'abolizione del sistema feudale negli anni dell'occupazione inglese aveva dato inizio, inoltre, a un processo di svincolamento della terra, ma rimanevano ancora alcune significative limitazioni destinate a perdurare. In quei decenni l'economia siciliana si avvantaggiò dell'enorme crescita del settore dello zolfo, che anche a causa di una legislazione inadeguata rimase soggetto, tuttavia, a periodiche crisi che ne impedirono il corretto sviluppo.*

**PAROLE CHIAVE:** *Borboni, feudo, latifondo, miniere, Sicilia, zolfo.*

«USQUE AD COELUM, USQUE AD INFEROS». FROM FIEF TO ALLODIUM:  
BOURBON LEGISLATION ON SULPHUR MINES

**ABSTRACT:** *After the Restoration, the Bourbon monarchy promoted a wide reform of the administrative structures of the State, which had a huge impact on society. The abolition of the feudal system in the years of the English occupation had also initiated a process of release of the land, but some significant limitations still remained. In those decades, Sicilian economy took advantage from the enormous growth of the industry of sulphur; however, it remained subject to periodic crises because of an inadequate legislation, which prevented its proper development.*

**KEYWORDS:** *Bourbons, fief, latifundium, mines, Sicily, sulphur.*

### **1. Transizioni politico-economiche: il feudo, il latifondo e lo zolfo**

Dopo la significativa parentesi murattiana che aveva scardinato i vecchi ordinamenti di *ancien régime*, la restaurata monarchia borbonica si propose, attraverso l'ambizioso progetto amministrativo che fece seguito all'unificazione delle due parti del Regno, di rendere omogenea e uniforme una realtà che appariva lacerata da profonde divisioni, prima che istituzionali, ideologiche e culturali<sup>1</sup>. La Sicilia, in particolare, continuava a vedere lese quelle tradizionali prerogative che erano state, invece, ampiamente riconosciute negli anni dell'occupazione inglese e che avevano trovato accoglimento nel testo della Costituzione del 1812. L'azione politica che fece seguito alla

<sup>1</sup> M.A. Cocchiara, *Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento*, in A. De Benedictis (a cura di), *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra '800 e '900*, Clueb, Bologna, 2003, pp. 59-101.

Restaurazione non costituì, tuttavia, un mero ritorno al passato regime, fu bensì in grado di recuperare e riproporre una serie di elementi assunti dal modello istituzionale murattiano, che avevano già dato una buona prova nel decennio francese (1806-15)<sup>2</sup>. A tale proposito, l'introduzione del Codice civile napoleonico nei territori continentali del Regno rappresentò un «preciso discrimine da cui far discendere tutta la successiva evoluzione della scienza giuridica meridionale in età borbonica»<sup>3</sup>.

Fece da corollario a questo progetto complesso la promulgazione di un ponderoso corpus normativo che si proponeva di intervenire su una realtà che non di rado si mostrò restia a recepire la portata innovatrice del cambiamento<sup>4</sup>. Per quanto concerneva la Sicilia, la legge sull'amministrazione civile (1817) ebbe un effetto dirompente su taluni assetti sociali consolidati, fungendo da levatrice per l'emersione e il consolidamento di una nuova classe dirigente locale<sup>5</sup>. Furono numerosi i casi di intraprendenti *borgesi* – non di rado di recente nobilitazione – che, sfruttando a loro vantaggio il processo di eversione della feudalità, entrarono in possesso dei beni ex-feudali in seguito alla rescissione dei contratti di soggiogazione, oppure si impegnarono in redditizie operazioni di usurpazione degli aboliti usi civici<sup>6</sup>. Questi soggetti, sull'onda del parallelo avvio della riforma dell'amministrazione civile e del conseguente ampliamento dello spazio pubblico, riuscirono perciò a conquistare una centralità sia economica che politica (rispetto all'aristocrazia feudale, nella nobiltà di recente acquisizione il binomio era un

<sup>2</sup> R. De Lorenzo (a cura di), *Ordine e disordine. Amministrazione e mondo militare nel Decennio francese. Atti del sesto seminario di studi "Decennio francese (1806-1815)"*, Giannini, Napoli, 2013; A. Spagnoletti, *La storiografia meridionale sul Decennio tra Ottocento e Novecento*, in S. Russo (a cura di), *All'ombra di Murat. Studi e ricerche sul Decennio francese*, Edipuglia, Bari, 2007, pp. 11-23.

<sup>3</sup> F. Masciari, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione. Codificazioni e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 11. Cfr. R. Feola, *Dall'Illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Jovene, Napoli, 1977.

<sup>4</sup> A. De Francesco, *Il volto del Decennio. La Sicilia di fronte alla tradizione napoleonide a Napoli, 1806-1860*, in R. Cioffi, R. De Lorenzo, A. Di Biasio (a cura di), *Due francesi a Napoli. Atti del colloquio internazionale di apertura delle celebrazioni del Bicentenario del decennio francese (1806-1815)*, Giannini, Napoli, 2008, pp. 55-67.

<sup>5</sup> G. Barone, *La Rivoluzione e il Mezzogiorno. Monarchia amministrativa e nuove élites borghesi*, in G. Milazzo, C. Torrisi (a cura di), *Ripensare la Rivoluzione francese*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1991, pp. 175-198; P. Pezzino, *L'intendente e le scimmie. Autonomia e accentramento nella Sicilia di primo Ottocento*, «Meridiana», 4 (1988), pp. 25-53.

<sup>6</sup> G. Canciullo, *Terra e potere. Gli usi civici nella Sicilia dell'Ottocento*, Maimone, Catania, 2002.

tratto caratterizzante e inscindibile)<sup>7</sup> destinata a consolidarsi negli anni successivi.

I due processi procedettero quasi di pari passo, favoriti da una serie di provvedimenti da parte della monarchia – «la esperienza delle rivoluzioni condusse que' ministri a principj più moderati»<sup>8</sup> –, che intervennero a smantellare i residui feudali attraverso una vasta operazione di svincolamento e cessione di beni fondiari in gran parte compromessi e gravati da ipoteche, che in tal modo divennero allodiali o passarono di mano. Tale era la situazione nel momento in cui entrarono in vigore quelle misure che resero esecutiva l'abolizione giuridica della feudalità: «Nel 1824 fu promulgata una legge [...] in esecuzione di quella del 1817 [...]. Restava però altro ostacolo gravissimo a togliersi per liberare molti fondi. I grandi Possidenti di Sicilia erano gravati da debiti, che chiamavano soggiogazioni. Provenivano questi dagli assegnamenti delle vite milizie ai Cadetti, dalle doti alle figlie, o da altre cause gravanti gl'inalienabili feudi e fedecommissi»; questi ingenti debiti, infatti, «garantiti da ipoteche generali col decorso dei secoli erano ascisi a tal somma, che assorbivano la metà ed anche più della rendita. [...] A tale sconcerto rimediò finalmente il Governo [...] coll'autorizzare i possidenti a soddisfare il capitale e i frutti arretrati delle soggiogazioni coll'assegnare tanti beni in pagamento», di modo che «alcuni latifondi liberati dalle servitù e dai vincoli, sono già divisi fra piccioli proprietarj con grande vantaggio loro e del pubblico»<sup>9</sup>.

L'estensore dell'ottimistica analisi mancava però di rilevare che l'assegnazione dei beni era stata in misura prevalente endogena, ovviamente con alcune eccezioni<sup>10</sup>. Infatti, il passaggio dal feudo al latifondo raramente comportò una reale modernizzazione dell'assetto proprietario, e di conseguenza di quello produttivo, anche quando ve ne furono le possibilità e le condizioni<sup>11</sup>. Emblematico fu il caso dello

<sup>7</sup> A. Giuffrida, *L'abolizione della feudalità e il culto degli onori nella Sicilia del 1812*, in R. Cancila, A. Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, Quaderni Mediterranea ricerche storiche, Palermo, 2015, t. I, pp. 289-305; A. Signorelli (a cura di), *Le borghesie dell'Ottocento. Fonti, metodi e modelli per una storia sociale delle élites*, Sicania, Messina, 1988.

<sup>8</sup> A. Coppi, *Discorso sull'agricoltura di Sicilia letto nell'Accademia Tiberina il dì 10 aprile 1837*, Tipografia Salviucci, Roma, 1839, p. 16.

<sup>9</sup> Ivi, pp. 16-17. Per il Niseno si veda il caso dei Morillo di Trabonella, che riuscirono a consolidare un potere politico-economico, in parte legato all'industria e alla speculazione mineraria, in grado di resistere anche ai diversi mutamenti istituzionali: P. Di Gregorio, *Nobiltà e nobilitazione nel lungo Ottocento*, «Meridiana», 19 (1994), pp. 83-112.

<sup>10</sup> G. Giarrizzo, *Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860)*, Società di storia patria per la Sicilia orientale, Catania, 1963.

<sup>11</sup> O. Cancila, *Vicende della proprietà fondiaria in Sicilia dopo l'abolizione della feudalità*, in F. Lomonaco (a cura di), *Cultura, società, potere. Studi in onore di Giuseppe*

zolfo, il cui sfruttamento nella maggior parte dei casi replicò i metodi, i sistemi e i vizi di un'agricoltura connotata da contratti di affitto angarici e di breve durata, da scarsissimi investimenti e da un'insufficiente competenza tecnica, in cui la riduzione del rischio di impresa, o le conseguenze delle inevitabili fluttuazioni di mercato, erano fatte gravare sulla massa dei lavoratori: «L'economia dello zolfo riprende i caratteri di quella del grano anche nei tipi di contratto posti in essere per la produzione e la commercializzazione del minerale. [Inoltre], identica è la tipologia contrattuale che lega proprietari e affittuari dei campi di grano e delle miniere»<sup>12</sup>. Simili presupposti, ovviamente, costituivano gravi tare che non consentivano di attivare tutte quelle misure necessarie per poter sfruttare al meglio, o quantomeno in maniera razionale, quell'enorme ricchezza che giaceva ancora sepolta.

Questo stato di cose induceva l'anonimo autore di un acuto intervento sui *nuovi provvedimenti per la industria e lo spaccio del solfo*, apparso agli inizi degli anni Trenta sugli «Annali civili del Regno delle Due Sicilie», a formulare ironicamente la seguente domanda: «Ora il primo pensiero che dee ricorrere alla mente di chi legge, è come mai i padroni delle solfatare in Sicilia non sieno di già ricchi oltremodo?»<sup>13</sup>; fornendo questa risposta beffarda: «Di essi avveniva come di certe nobili ed antiche famiglie, le quali gloriose d'un nome chiaro nella storia, e col possesso di grandi facoltà, si avvisarono abbandonare ad altri ogni cura delle loro ricchezze; e queste scemando d'anno in anno, senza che punto scemassero il fasto e i bisogni della casa: di breve tempo agli antichi Signori non rimase che il tardo pentimento»<sup>14</sup>. Infatti, così come era avvenuto per la terra, che solo in parte si trasferì lungo un asse verticale (dalla nobiltà alla classe dei *civili*)<sup>15</sup>, in maniera analoga anche quei fondi al di sotto dei quali si trovavano i bacini zoliferi rimasero per lo più nelle disponibilità delle grandi famiglie

Giarrizzo, Morano, Napoli, 1990, pp. 221-231; M. Rizza, *La rescissione delle soggiogazioni in forza del decreto 10 febbraio 1824. Primi risultati di una indagine archivistica*, «Archivio Storico Siciliano», s. IV, VII (1981), pp. 297-329.

<sup>12</sup> A. Blando, *Da un "monopolio naturale" all'altro: il grano e lo zolfo siciliano*, in B. Salvemini (a cura di), *Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione". Merci, uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento*, Edipuglia, Bari, 2009, p. 28.

<sup>13</sup> *Delle Solfatare in Sicilia e de' nuovi provvedimenti per la industria e lo spaccio del solfo*, «Annali civili del Regno delle Due Sicilie», XVIII (1838), p. 27.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> «Le assegnazioni forzose condussero [...] ad una vasta redistribuzione della terra, che rimase però in gran parte circoscritta nell'ambito delle vecchie classi proprietarie, pur favorendone in modo particolare due settori, come la Chiesa e, entro certi limiti più ristretti, la nobiltà minore o provinciale», R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, Roma-Bari 2001<sup>4</sup>. Cfr. A. De Francesco, *Il giovane Romeo alla ricerca del Risorgimento in Sicilia*, «Mediterranea. Ricerche storiche», 11 (2007), pp. 517-544.

dell'aristocrazia siciliana. In tal modo, quasi senza colpo ferire, l'area del feudo, e poi del latifondo, era divenuta nell'arco di pochi anni quella dello zolfo<sup>16</sup>.

## 2. «Fra i tanti doni di cui fu prodigo il cielo vi ha quello dello zolfo». Una regolamentazione imperfetta tra vecchio e nuovo regime

Pur nella radicale discontinuità rispetto alla Costituzione del 1812, che si fondava sul principio del *self-government*<sup>17</sup>, la nuova configurazione amministrativa riuscì ad allargare sensibilmente la platea di quel notabilato con solidi e cospicui interessi sul territorio, coinvolto in prima persona nella conduzione delle istituzioni locali<sup>18</sup>. Anche se questa compagine aveva il suo baricentro nel centralismo delle intendenze (di ascendenza francese), e introduceva una significativa burocratizzazione nelle procedure, produsse comunque una razionalizzazione in grado di disarticolare gli antichi privilegi feudali. La riconfigurazione dell'assetto territoriale – attraverso il recupero delle *comarche* (ora distretti) fissate nella Costituzione 'inglese'<sup>19</sup> – non più basato sulle tradizionali gerarchie, bensì sulle funzioni amministrative attribuite e sul relativo livello decisionale (intendenze, distretti, municipi suddivisi per classi di popolazione)<sup>20</sup>, fu uno dei punti programmatici di maggiore impatto sulla vita delle comunità locali.

Alcuni comuni (in particolar modo quelli riconosciuti come sedi di intendenza) si trovarono così investiti di una centralità che mancava loro sotto il vecchio regime, quando l'ex capitale Palermo fagocitava,

<sup>16</sup> G. Barone, *Caltanissetta nell'Ottocento da paese del grano a città dello zolfo*, in F. Spena (a cura di), *Caltanissetta tra Ottocento e Novecento. Lettura di un processo di trasformazione*, Lussografica, Caltanissetta, 1993, pp. 19-32.

<sup>17</sup> A. Signorelli, *Prime esperienze elettorali di una élite di provincia nella Sicilia costituzionale del 1813*, in A. Romano (a cura di), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 923-963.

<sup>18</sup> G. Fiume, *Le regole del gioco. Liste degli eleggibili e lotta politica a Marineo (1819-1859)*, Adamo, Palermo, 2011; A. Signorelli, *Dall'antico regime alla monarchia amministrativa. L'apprendistato politico delle élites siciliane*, «Rassegna Storica del Risorgimento», XCIII (2006), pp. 323-360.

<sup>19</sup> G. Giarrizzo, *1812: Sicilia inglese?*, in A. Romano (a cura di), *Il modello costituzionale inglese cit.*, pp. 59-70; D. Novarese, *La Costituzione siciliana del 1812: caratteristiche del testo e contenuti*, in M. D'Angelo, R. Lentini, M. Saija (a cura di), *Il «decennio inglese» 1806-1815 in Sicilia. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca. Atti del Convegno internazionale di studi*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020, pp. 311-326.

<sup>20</sup> F. La Manna, *Spazio urbano e gerarchie territoriali. L'amministrazione locale nella Sicilia borbonica tra riforme e rivoluzioni*, Franco Angeli, Milano, 2019; E. Iachello, *Appunti sull'amministrazione locale in Sicilia tra la Costituzione del 1812 e la riforma amministrativa del 1817*, «Rivista italiana di studi napoleonici», XXVIII (1991), pp. 125-165.

per via della concentrazione dei vari organismi amministrativi, giudiziari e di governo, tutti gli altri nuclei urbani. Caltanissetta – così come gran parte dei principali centri della Sicilia orientale – fu tra questi<sup>21</sup>, e la prova più eloquente consistette nella sua mancata adesione all'insurrezione (separatista) palermitana del '20, pagando in quell'occasione un prezzo molto alto per la fedeltà alla linea politica (filo)napoletana<sup>22</sup>.

I nuovi circuiti economici generati dalla produzione e dallo smercio dello zolfo fecero il resto. Occorre evidenziare, però, alcune importanti continuità: prima che questi circuiti si adattassero alle nuove esigenze (e alle nuove categorie merceologiche richieste sui mercati internazionali), si utilizzarono gli stessi porti d'imbarco che venivano impiegati per il commercio dei grani (su tutti quelli di Terranova/Gela, Licata, Girgenti/Porto Empedocle), mentre l'entrata in scena di Catania, come centro di raccolta per la raffinazione e lo smercio dello zolfo, fu più tarda<sup>23</sup>.

Inoltre, a far data dal primo settembre 1819 entrava in vigore nel Regno delle Due Sicilie il nuovo Codice, che per la vastità del campo di applicazione e la conseguente complessità di elaborazione venne suddiviso in cinque distinte parti: 1. leggi civili; 2. leggi penali; 3. leggi relative alla procedura civile; 4. leggi relative alla procedura penale; 5. leggi «d'eccezione» per gli affari di commercio<sup>24</sup>. Il Codice si proponeva non solo di dismettere la legislazione feudale e le sue intricate proce-

<sup>21</sup> C. Torrisi, *Gerarchie territoriali fra Ottocento e Novecento. Il caso di Caltanissetta*, «Archivio nisseno», 23 (2018), pp. 113-122.

<sup>22</sup> A. De Francesco, *La guerra di Sicilia. Il distretto di Caltagirone nella rivoluzione del 1820-21*, Bonanno, Acireale-Roma, 1992; G. Piana, *Una "guerra civile". Il 1820 a Caltanissetta*, in C. Torrisi (a cura di), *Città capovalli nell'Ottocento borbonico*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 305-337.

<sup>23</sup> «Vi sono in Sicilia due centri zolfiferi importanti: Girgenti e Catania. Nella prima provincia, e cioè a Licata e a Porto Empedocle, vi sono porti e raffinerie con deficienza di macchinario moderno, con scarsità di capitali, con impianti industriali tisi e anemici. A Catania, invece, l'industria zolfifera è più solida: le raffinerie sono più recenti e più ricche, il porto è più in grado di corrispondere alle esigenze della vita moderna. Ne viene che se lo zolfo dovesse vendersi ad un prezzo unico, le industrie catanesi assorbirebbero quelle dell'Agrigentino, il commercio di Catania assorbirebbe quello di Girgenti», *I doppi prezzi dell'industria zolfifera*, «Lo Spettatore», n. 19 del 10 ottobre 1908, p. 525. Cfr. G. Cristina, *Il porto di Catania nel lungo Ottocento. Infrastrutture, traffici, territorio (1770-1920)*, Franco Angeli, Milano, 2019; G. Dato, *Le raffinerie dello zolfo nel contesto urbano di Catania*, in G. Rebecchini (a cura di), *Le vie dello zolfo in Sicilia. Storia ed architettura*, Officina Edizioni, Roma, 1991, pp. 123-152.

<sup>24</sup> F. Masciari, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle Leggi civili borboniche (1815-1850)*, ESI, Napoli, 2006; D. Novarese, *Dall'esperienza francese alla restaurazione. La genesi del «Codice per lo Regno delle Due Sicilie». Parte seconda, leggi penali (1819)*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVII (1997), pp. 33-52.

dure decisionali, spesso basate su prassi consuetudinarie con ampi spazi di privilegio, ma anche di uniformare sotto l'aspetto burocratico-amministrativo le due parti del Regno<sup>25</sup>.

Le miniere erano normate dall'articolo 477 (Capitolo I. *Del diritto di accessione sopra ciò che si unisce o s'incorpora alla cosa*; Sezione II. *Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili*), che così si esprimeva a proposito della «proprietà del suolo e della parte sottoposta», e dunque delle lavorazioni (superficiali o sotterranee) per il recupero e l'estrazione dei minerali: «La proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà della superficie e della parte sottoposta. Il proprietario può fare sopra il suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito [...]. Può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi tutti i prodotti che ne pervengono; salve le modificazioni risultanti dalle leggi e da' regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e da' regolamenti di polizia»<sup>26</sup>.

Fatte salve alcune limitazioni all'esercizio dei lavori sotterranei, disciplinati da apposite leggi sulle cave e sulle miniere e dai relativi regolamenti di polizia, l'articolo in oggetto non solo concedeva ampia facoltà ai proprietari del suolo di poter disporre della corrispondente porzione di terra sottostante, ma riconosceva come unica e coincidente la «proprietà della superficie e della parte sottoposta». Il principio, come si avrà modo di vedere, non era scontato e irrilevante<sup>27</sup>, ebbe anzi notevoli ripercussioni sulle modalità e sul livello di sviluppo di un intero settore produttivo nel decennio successivo. Relativamente alla *perfezione* della proprietà, cioè all'applicazione estensiva del *dominio sulla cosa*, potevano infatti sorgere interpretazioni discordanti (si ricordi che il superamento del corpus giuridico di matrice feudale era una recentissima acquisizione non ancora consolidata)<sup>28</sup>. Un commentario coevo, che presentava tutti i crismi dell'ufficialità – i due compilatori ricoprivano elevati incarichi nell'amministrazione civile e giudiziaria –, si pronunciava nei seguenti termini a proposito della questione:

<sup>25</sup> R. Romeo, *Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-1820)*, in Id., *Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento*, ESI, Napoli, 1963, pp. 51-114.

<sup>26</sup> *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte prima. Leggi Civili*, Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, Napoli, 1819, p. 96.

<sup>27</sup> A. Lucci, *Del diritto di superficie*, «Archivio giuridico», LII (1894), pp. 500-547.

<sup>28</sup> C. Martorana, *Sulla proprietà delle miniere, e sul diritto di scavarle. Saggio Politico*, Stamperia Pedone e Muratori, Palermo, 1833. Cfr. C. Tenella Sillani, *I "limiti verticali" della proprietà fondiaria*, Giuffrè, Milano, 1994.



La proprietà o dominio di una cosa si estende a tutto quello che s'incorpora o unisce alla medesima, tanto naturalmente, che pel fatto dell'uomo. Questo modo ampliativo della proprietà si determina col ravvisare qual sia la cosa principale cui l'accessorio debba congiungersi. A ragionarne distintamente, convien prima conoscere in che consistano i diritti del proprietario nell'usare della sua cosa immobile. La proprietà del suolo comprende ugualmente quella della superficie e della parte sottoposta. Segue da ciò, che il proprietario ha il libero arbitrio di fare nel suolo tutte le piantagioni, costruzioni e scavamenti che gli attalantano, salvo le modificazioni stabilite nel titolo delle servitù prediali, non che quelle che per vedute di pubblico utile, o per escludere il danno de' vicini, possano essere imposte dalla legge da' regolamenti di polizia, o dalle convenzioni. La proprietà sarebbe imperfetta, ove quei che ne gode non potesse metterne a profitto le parti superiori ed inferiori, e se non fosse l'assoluto padrone di tutto lo spazio che il suo dominio comprende. Ma un vicino, per quei servizj fondiarij che nacquero colle società, e crebbero co' progressi dell'agricoltura, e delle comunicazioni fra gli uomini, può avere un diritto ad impedire le opere che si vorrebbero dal proprietario realizzare nella parte esterna o interna del suo podere: i fondi vicini possono esser anche danneggiati da' nuovi lavori; possono finalmente detti lavori trovarsi in opposizione colle leggi d'interesse pubblico sulle miniere o sulle foreste: in questi, ed altri casi di egual forza, il diritto di liberamente usare e disporre della cosa propria dev'essere ratterperato e circoscritto dall'utile comune<sup>29</sup>.

Per quanto concerneva gli ulteriori diritti di utilizzo (e limitazione dei medesimi) da parte dei proprietari, e in particolar modo di quelli relativi alla facoltà di impiantare una miniera, queste erano le deduzioni svolte rispetto al succitato articolo e alle norme precedenti riconosciute ancora vigenti (!):

I dritti di un proprietario nel fare nella superficie e nell'interno del suo fondo tutte le piantagioni, costruzioni, o scavamenti che possano convenirgli, non sono suscettibili di altre limitazioni che di quelle le quali per vedute d'interesse pubblico, o per ragion di servitù a terzi dovute, sieno imposte dalla legge, da' regolamenti, o dal fatto dell'uomo. Le miniere, che si trovano in un fondo, son certamente un prodotto del medesimo, in guisa che formandone una naturale accessione, spetterebbero al proprietario, nello stesso modo che gli appartengono l'erba, o i frutti della superficie. Secondo l'antico diritto romano le miniere erano di proprietà privata. In seguito vennero da' più recenti imperatori riguardate come oggetti di pubblico interesse, permettendone lo scavamento, mediante una corrispondente prestazione, che per lo più fissavasi nel decimo del prodotto. Di poi furon le miniere di argento riputate realie da Federico I in una sua costituzione, inserita nella collezione degli usi feudali.

<sup>29</sup> F. Magliano, F. Carrillo, *Comentarj sulla prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, relativa alle leggi civili*, Tipografia del Giornale del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1819, pp. 70-71.



Ma presso di noi niuna legge particolare vi era sulle miniere, se non che in un capitolo del re Carlo II, nell'atto che dassi il tesoro all'inventore secondo le regole del diritto romano, se n'eccepuano le miniere e le saline, riportandosi ad antiche usanze; per cui fu nella camera della sommaria ciò oggetto di grave dibattimento a' tempi di Afflitto, il quale attesta che in quel tribunale, in contraddizion de' fiscali, cinque giudici della camera e del sacro consiglio opinarono di esser le miniere esistenti ne' fondi de' privati di proprietà de' medesimi, tranne il diritto di estrarre il sale, che era solo di privativa del governo. L'artic. 477 delle nuove leggi si riporta a particolari leggi e regolamenti sulle miniere, de' quali sappiamo che il governo si sta attualmente occupando. Siccome l'articolo suddetto si rimette per gli scavi alle leggi ed a' regolamenti di polizia, per evitar gl'inconvenienti che sogliono risultare da queste opere, ove di troppo si profundino; e per impedire che il pubblico ne rimanga danneggiato, aprendosi delle cave in molta vicinanza alle strade o all'abitato<sup>30</sup>.

Gli ultimi passaggi rivelavano una serie di nodi problematici circa un vuoto normativo che andava colmato al più presto, attraverso un'efficace azione legislativa in grado di disciplinare una quantità di miniere che patentemente sfuggiva a ogni controllo – «Si sono aperte miniere dovunque si è scavato e il numero di quelle in lavoro è oggi divenuto immenso»<sup>31</sup> – e regolamentare un settore in rapidissima espansione. Si trattò di una crescita imprevista, che aveva spiazzato gli stessi attori coinvolti in un processo che si giovò anche dello straordinario sviluppo dell'industria chimica europea, che necessitava degli zolfi siciliani per poter continuare a operare a pieno regime: «Fra i tanti doni di cui fu prodigo il Cielo in verso la Sicilia vi ha quello dello zolfo. Appena che la Chimica moderna giungeva a sollevare alcuni lembi di quel folto velo che cuopre gl'immensi segreti della Natura, e segnalava quel minerale come uno dei più potenti ausiliari delle sue conquiste, non potea non accrescersene la ricerca, e con essa il valore»<sup>32</sup>.

In considerazione di ciò, occorre innanzitutto adeguare la precedente disciplina sullo scavo e l'esercizio delle miniere alle nuove esigenze, senza tuttavia ledere le prerogative regie. La tutela di queste ultime, anche a causa dell'esecuzione di una quantità elevata di scavi – il cui numero era ignoto alle stesse autorità – e dell'impennata della produzione, aveva già indotto la monarchia a un cambio di passo: «Cominciava intanto il commercio di siffatto minerale ad esser proficuo [...]. Crescendo sempre più il suo traffico si credette da ministri fiscali

<sup>30</sup> Ivi, pp. 101-102.

<sup>31</sup> F. Ferrara, *Storia generale della Sicilia*, IX. *Storia naturale*, Stamperia di F. Lao, Palermo, 1838, p. 134.

<sup>32</sup> *Memoria sulla controversia per l'appalto degli zolfi della Sicilia*, [s.e.] Italia, 1840.

verso il 1806 che potesse venirne profitto all'erario»<sup>33</sup>. Leopoldo Bianchini nella sua *Storia economico-civile di Sicilia* fondava su una prassi riconosciuta e consolidata la facoltà sovrana relativa alla concessione dei permessi (pur senza rivendicare il principio della demanialità del sottosuolo): «Re Ferdinando con memorabil rescritto del 18 ottobre 1808 sanzionò che il diritto del fisco ossia la Suprema regalia dovesse consistere soltanto nel darsi il permesso d'aprire le zolfatare, per quale fosse d'uopo pagare per ogni apertura once dieci dovendosi considerare tale permesso simile a quello che il governo accorda in Sicilia per l'uso delle pubbliche acque per animar mulini e macchine idrauliche»<sup>34</sup>. Come si avrà modo di appurare, il succitato rescritto rappresentò uno spartiacque rispetto alla precedente prassi feudale, ma fu anch'esso l'espressione di interessi particolari che impedirono il corretto sviluppo di un settore vitale per l'economia isolana.

### 3. Regalie, prerogative regie, «baroni e privati allodisti»

In questo specifico ambito il retaggio della precedente disciplina si innestava dunque, in maniera più o meno forzata, sul più recente corpus normativo. Le motivazioni erano diverse, non ultima la volontà di garantire uno stato intermedio, che comunque non fosse lesivo degli interessi delle parti in causa, in attesa di un intervento più organico. Occorse attendere, però, un settennio prima di avere un provvedimento (ampio ma non onnicomprensivo) sulle miniere. La legge del 17 ottobre 1826 confermava nella sostanza i principi enunciati nell'articolo 477 del *Codice*, stabilendo che le miniere «tanto metalliche, che semimetalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi, l'allume, ed i solfati a base metallica potranno essere scavate liberamente, e senza bisogno di alcuna nostra concessione dai particolari proprietari de' fondi ne' quali si rinvencono; e potranno ciò eseguire tanto per sé stessi, quanto per mezzo di altri» (art. 1)<sup>35</sup>. Tuttavia, l'articolo 16 fissava un'eccezione per il salgemma, di cui la Corona deteneva la privativa, e il 17 per una serie di altri materiali e minerali (tra cui lo zolfo!): «Né anche si comprendono nelle disposizioni della presente legge le miniere di zolfo, di gesso, gli

<sup>33</sup> L. Bianchini, *Della storia economico-civile di Sicilia*, Stamperia di F. Lao, Palermo, 1841, vol. II, pp. 254-255.

<sup>34</sup> Ivi, p. 255. Cfr. F. La Manna, *L'ultima stagione del riformismo borbonico in Sicilia e l'opera di Lodovico Bianchini*, «Nuova rivista storica», CIV (2020), pp. 371-394.

<sup>35</sup> *Supplemento alle cinque parti del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, ossia leggi, decreti, rescritti e ministeriali, che ne hanno modificate o dilucidate le disposizioni, riportate sotto gli articoli di legge ai quali si riferiscono dal 1819 al 1939*, G. Pedone, Palermo, 1840, p. 69.

scavamenti di pietre, di marmi, graniti, arene, crete, argille, pozzolane, lapillo e di tutte le altre sostanze non espresse nell'art. 1. Per queste si proseguirà quanto fin'ora si è praticato»<sup>36</sup>.

Per quanto concerneva lo zolfo, dunque, che di fatto costituiva un monopolio naturale della Sicilia, si continuava a fare riferimento a una norma risalente agli anni dell'esilio regio sull'Isola in seguito all'occupazione francese della parte continentale del Regno<sup>37</sup>, ossia il più volte citato rescritto dell'8 ottobre 1808. La decisione assumeva una certa rilevanza per una serie di motivi: innanzitutto, perché si applicava ai domini *al di là del Faro*, che non avevano accettato di buon grado il processo di unificazione amministrativa e la perdita delle autonomie previste nella Costituzione del 1812; in seconda battuta, perché rappresentava sotto diversi aspetti una forma di compromesso (sia dal punto di vista del mantenimento e della tutela degli interessi consolidati, che sotto quello dell'uniformità amministrativa), che comunque garantiva le prerogative della Corona, cui spettava in ultima istanza l'autorizzazione per le escavazioni, in parziale continuità con l'antico diritto di regalia. I punti fissati nel rescritto dell'8 ottobre 1808, un coacervo di principi disorganici e tra loro poco coesi, ma che tutto sommato consentivano ampia libertà di iniziativa, vennero in tal modo non solo confermati dalla legge del 17 ottobre 1826, ma rimasero quasi inalterati anche nei decenni successivi (l'unica variazione riguardò l'adeguamento della somma corrisposta per la concessione). Questo era quanto previsto dalla risoluzione regia:

Sulle istanze di alcuni baroni e privati allodisti di questo regno per poter aprire delle zolfaiie nei loro feudi e terre senzachè fossero obbligati a contribuire al fisco, per la suprema Regalia che esercita sulle miniere, la decima parte dello zolfo che da esse s'estrae, il Re avendo avute presenti non che le ragioni umigliategli da cotesto Tribunale del Patrimonio con la rappresentanza de' 20 dello scorso mese di settembre, ma benanche che la contribuzione della decima fiscale dello zolfo che si estrae dalle miniere sarebbe per le circostanze di questo regno un grande ostacolo ai progressi della privata industria, e ad un ramo di commercio attivo utilissimo alla nazione, è venuto clementemente a manifestare essere sua Sovrana volontà, che su questo assunto si osservi la regola praticata sin'oggi, cioè che non sia mai lecito a chicchessia d'aprire delle zolfare senza prima ottenere il permesso da cotesto Tribunale del Patrimonio; su di che debba conservarsi illesa la Suprema Regalia ed Autorità della M. S. Ed oltre a ciò vuole la S. M. che da oggi in avanti i nuovi effusori di tal minerale

<sup>36</sup> Ivi, p. 71.

<sup>37</sup> D. D'Andrea, *Nel decennio inglese 1806-1815. La Sicilia nella politica britannica dai «Talenti» a Bentinck*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; S.A. Granata, *Monarchie mediterranee. Ferdinando IV di Borbone tra Sicilia ed Europa (1806-1815)*, Carocci, Roma, 2016.

non sieno tenuti a prestazione di decima alcuna sull'intero prodotto dello zolfo, ma bensì alla prestazione al Regio Erario per una sola volta di once dieci in ragione di quel permesso, che dovranno inevitabilmente implorare, e in cui sta principalmente riposta la Suprema Regalia spettante alla M. S. sopra le zolfae tutte di questo regno; quale prestazione dovrà sempre reputarsi inalterabile, a somiglianza di quella del salto delle acque stabilita per l'istessa ragione del Sovrano permesso che suole accordarsi<sup>38</sup>.

Il rescritto conteneva una serie di elementi di notevole interesse. Al di là di un linguaggio che rivendicava l'esercizio delle più ampie prerogative da parte del potere sovrano («Suprema Regalia spettante alla M. S.»)<sup>39</sup>, nella sostanza prendeva atto e dava ufficiale sanzione a un processo di modernizzazione ancora nella sua fase embrionale, ma di cui la monarchia napoletana non poteva non tenere conto<sup>40</sup>. Propendeva per un'interpretazione di questo tipo Giuseppe Bruzzo: «Quello stato di cose in Sicilia non è [...] la conseguenza di un principio legislativamente proclamato, [...] ma una condizione di fatto che [...] venne prendendo sussistenza, un processo lento per cui dal principio della regalia, e quindi delle concessioni si venne poco a poco a quello della proprietà piena nel padrone del fondo ed al sistema delle permissioni in un generale interesse di amministrazione e di sicurezza pubblica»<sup>41</sup>. Infatti, nel caso in questione la facoltà regia non si esercitava dispoticamente o discrezionalmente, ma veniva formalizzata all'interno di un processo burocratico («permesso da cotesto Tribunale del Patrimonio»), attraverso forme di riscossione non angariche («prestazione al Regio Erario per una sola volta di once dieci in ragione di quel permesso, che dovranno inevitabilmente implorare»), che non apparissero oltremodo esose e lesive della libera iniziativa («la contribuzione della decima fiscale dello zolfo

<sup>38</sup> L. Bianchini, *Della storia economico-civile di Sicilia* cit., vol. II, p. 274.

<sup>39</sup> Questa linea interpretativa veniva ribadita da Leopoldo Bianchini: «[Le miniere] erano comprese nel demanio dello Stato ab-antiquo. [...] Niun dubbio che le miniere di zolfo delle quali tanto abbonda la Sicilia, onde sembra averne avuto quasi diretti privilegio dalla natura, si fossero comprese tra le regalie, la qual cosa risulta chiara eziandio dalle riserbe apposte dei tempi andati nelle feudali concessioni; sicché per aprirne alcuna necessitava ottenere special permesso dal fisco. E come cosa preziosa estimavasi lo zolfo, il governo or ne vietava interamente la estrazione, or l'accordava per designati luoghi e determinata quantità», ivi, p. 254.

<sup>40</sup> «Nello zelo antif feudale illuminista e sulla spinta delle istanze dei fisiocrati si voleva quindi mutare ogni cosa in allodio, giacché per le sue caratteristiche costruttive appariva il miglior prototipo per una nuova proprietà – *semplice e astratta* – tale da riconoscere in capo ad un unico soggetto il diritto di godere e disporre della cosa nel modo più assoluto e quindi senza alcuna limitazione esterna», E. Fameli, *La costruzione del diritto di superficie come diritto reale. Dal pensiero di Coviello al Codice del 1942*, «Historia et Ius», 18 (2020), p. 19.

<sup>41</sup> G. Bruzzo, *Legislazione e industria mineraria*, «Rivista di agricoltura, industria e commercio», III (1871), p. 255.

che si estrae dalle miniere sarebbe per le circostanze di questo regno un grande ostacolo ai progressi della privata industria), e comunque garanti di interessi privati ma con inevitabili riflessi sull'economia generale dell'Isola («un ramo di commercio attivo utilissimo alla nazione»)<sup>42</sup>.

Sotto questo riguardo, la corresponsione «per una sola volta» della somma di dieci onze (che andava a rimpiazzare la decima feudale) «in ragione del permesso» rilasciato dal Tribunale del Patrimonio, costituiva un'entrata quasi irrisoria, in quanto le casse statali avrebbero comunque ricavato dall'attivazione di nuove miniere entrate ben più cospicue per via della tassazione diretta e indiretta<sup>43</sup>. Sulla base di queste premesse, appare perciò naturale concludere che il provvedimento «di maggior libertà» del 1826 fu una «legge transitoria», interpretabile come un «mezzo di aumentare l'industria, ma non di ordinarla definitivamente: prova ne è che per le miniere di zolfo [...] che già avevano un certo sviluppo, il legislatore non scosse i principi della legge del 1808, che in certa guisa consacravano le massime dell'intervento e della partecipazione del diritto di regalia dello Stato»<sup>44</sup>.

La contrattazione con i corpi intermedi della società – da una parte la nobiltà feudale («alcuni baroni») sui cui fondi si trovavano quei giacimenti minerari, che nella quasi universalità dei casi venivano dati in gabella e quindi gestiti senza le opportune competenze tecniche e senza quei capitali necessari per un razionale sfruttamento delle risorse; dall'altra il nuovo ceto dei *civili* («privati allodisti»)

<sup>42</sup> Quest'ultimo dato era confermato dal fatto che non di rado le parti interessate omisero il versamento della tassa dovuta in ottemperanza alle norme sull'apertura delle zolfare: «Si vuole che mai il Sovrano avesse percepito questo diritto regale e che non si osservasse nemmeno a rigore la necessità dell'autorizzazione preliminare del Tribunale del R. Patrimonio per l'apertura di miniere, comunque [...] il Rescritto del 1808 ebbe in ciò a mantenere la necessità di questo consentimento preliminare qual manifestazione della suprema autorità e regalia dello Stato», T. Traina, *La legislazione mineraria in Italia*, L. Pedone Lauriel, Palermo, 1873, p. 81. Tuttavia, nel momento in cui il numero delle miniere si accrebbe vi fu un diverso atteggiamento da parte della Corona. Si veda a tale riguardo la nota n. 54 del presente lavoro.

<sup>43</sup> L'art. 162 delle *Istruzioni per la rettificazione del catasto fondiario* (17 dicembre 1838) imponeva che le miniere di zolfo «per la quantità della produzione, saranno valutate secondo lo stato attuale, sopra i contratti di affitto, e sopra altri documenti, ed in mancanza sopra i registri de' proprietarj, e sulla fede di persone pratiche. I prezzi saranno quelli legalmente stabiliti, giusta la qualità de' zolfi dep[ur]ati da tutte le spese. Il diffalco per l'enunciata depurazione non potrà eccedere i due quinti di tutta la somma, a meno di casi particolari ben verificati, e previa l'approvazione della Ispezione generale», R. Ventimiglia, *Collezione delle leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838. Ordinata in modo cronologico con note ed osservazioni*, Stamperia all'insegna del Leone, Catania, 1839, vol. III, p. 208.

<sup>44</sup> T. Traina, *La legislazione mineraria in Italia* cit., p. 85.

coinvolti nel processo di trasferimento dei beni della declinante nobiltà<sup>45</sup> – in una fase di instabilità politica, evidenziava l'incerta strategia politica regia mirante a riformare le strutture amministrative e l'assetto produttivo, ma sempre per via di compromessi e senza la necessaria determinazione.

Può essere senz'altro utile comprendere come si giunse a una simile risoluzione. Fino alle soglie del XIX secolo vi erano stati dei tentativi di esplorazione del sottosuolo, ma era mancata una continuità in tali operazioni. Nella ricostruzione di Carlo Gemmellaro, le cui ricerche furono seminali per gli studi di geologia nella Sicilia borbonica, le miniere «non furono esplorate prima del 1720. Sotto Carlo VI Imperatore taluni de tedeschi venuti colla imperiale armata, pratici di metalli grezzi, riconobbero nei dintorni del distretto di Messina il piombo, il rame, l'antimonio e l'argento fra le rocce di quelle montagne. Il governo fu indotto da queste scoperte ad imprendere gli scavamenti»; tuttavia, «poco dopo le scavazioni furono abbandonate; il governo non ne ritrasse vantaggio. Ma ben lo ricavavano tante persone a quello scopo impiegate; ed alla venuta al Trono di re Carlo III Borbone, il cavamento delle miniere fu riattivato ed istruzioni generali per l'amministrazione di esse furono stampate a 27 novembre 1751»<sup>46</sup>.

Il quadro era però destinato a modificarsi nell'arco di pochi decenni, e con esso il ruolo della Corona, interessata a favorire un settore che avrebbe potuto garantire alle pubbliche casse ingenti entrate, e che per questo motivo rivendicava l'esercizio delle prerogative spettanti e la conversione dell'antica modalità di tributo (decima) in una forma di contribuzione più consona ai tempi. Se alla fine del '700 erano poco più di trenta le località in cui erano state aperte delle miniere<sup>47</sup>, al principio del nuovo secolo all'aumento dei permessi fece seguito un cospicuo innalzamento della quantità di minerale estratto, «tantoché la decima di prodotto, stabilita dalle leggi antiche a pro dello stato, prima a quanto pare non regolarmente riscossa forse per l'esiguità del prodotto stesso, dopo il 1806 si cominciò ad esigerla con un certo rigore per la crescente produzione del solfo. La qual cosa, stante la

<sup>45</sup> G. Barone, *Dai nobili ai notabili. Note sul sistema politico in Sicilia in età contemporanea*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Donzelli, Roma, 1995, pp. 167-175.

<sup>46</sup> C. Gemmellaro, *Sulla vera condizione delle miniere in Sicilia. Rapporto letto nella tornata ordinaria del 26 agosto 1841*, in *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania*, Tipografia dei Fratelli Sciuto, Catania, 1842, vol. XVIII, pp. 67-68.

<sup>47</sup> Mario Gatto puntualizzava che erano 32 le «solfare, o meglio [le] località distinte, in alcune delle quali si aprirono contemporaneamente o posteriormente più escavazioni», M. Gatto, *Cenni sulla storia delle solfate di Sicilia*, «Annuario della Società dei Licenziati della R. Scuola Mineraria di Caltanissetta», II-III (1887-88), pp. 129-158, ora in «Archivio Nisseno», 11 (2012), pp. 120-142.

limitata estensione delle miniere, produsse un malcontento generale nei proprietari ed esercenti»; i quali, di rimando, «avanzarono reclami di ogni genere, in modo che il Sovrano, anche perché riusciva difficile il controllo per l'esazione del decimo, emanò un decreto (8 ottobre 1808) col quale abolì l'obbligo della decima stabilendo invece un pagamento in onze dieci (£. 127,50) per una volta sola all'atto di domandare il permesso di apertura della miniera»<sup>48</sup>.

Anche se la Corona non era intervenuta a modificare la disciplina sulla proprietà del sottosuolo (o quantomeno del suo sfruttamento), lasciando ampia facoltà ai proprietari del suolo di farne l'uso che ritenessero opportuno, questa opzione non va interpretata semplicisticamente come una manifestazione di lassismo e debolezza. Infatti, la rivendicazione del principio della demanialità del sottosuolo avrebbe oltremodo vincolato lo sviluppo di un settore il cui esercizio ottimale avrebbe richiesto, invece, una visione imprenditoriale, capitali da investire, competenze tecniche adeguate e una capace rete infrastrutturale<sup>49</sup>, fattori senza eccezione indisponibili in quel passaggio storico-politico. Per cui, rispetto a una politica di sviluppo lungimirante e sostenibile nel medio e nel lungo periodo, si scelse di seguire una prassi di sfruttamento incontrollato che garantiva nell'immediato entrate cospicue sia per le casse pubbliche che per i proprietari dei suoli (e nelle fasi di prezzi alti anche per gli «esercenti») <sup>50</sup>.

Malgrado la crescita vertiginosa del settore la situazione rimaneva fluida e soggetta a brusche transizioni, subendo, inoltre, il forte condizionamento del contesto internazionale e delle diverse stagioni politiche<sup>51</sup>. Ad esempio, alla fine degli anni '30, in occasione della polemica a margine della concessione alla compagnia francese *Taix-Aycard* del monopolio sul commercio degli zolfi siciliani, la stampa governativa ricominciò non a caso a reclamare la sussistenza delle prerogative regie in materia di miniere, rievocando il principio del «vantaggio comune [...] ammesso dal maggior numero de' giureconsulti», secondo il quale le «ricchezze sotterranee non appartengono di pieno dritto a' proprietari della superficie»: «Se è vero che sia proprietà nazionale il territorio sul quale una nazione crebbe e visse [...]»; se tutto ciò che mediante il

<sup>48</sup> Ivi, p. 127.

<sup>49</sup> P. Militello, *Rappresentazioni, pratiche e governo del territorio nella Sicilia d'età moderna*, «Archivio nisseno», 24 [supplemento n. 2] (2019), pp. 11-21; S. Vinciguerra, *L'isola costruita. Stato, economie, trasformazioni del territorio nella Sicilia borbonica*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2002.

<sup>50</sup> R. Spampinato, *La produzione dello zolfo in Sicilia ovvero i costi dell'arretratezza. 1830-1860*, in D. Ligresti (a cura di), *La cultura scientifica nella Sicilia borbonica*, Maimone, Catania, 2011, pp. 43-61.

<sup>51</sup> A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, «Rassegna Storica del Risorgimento», LXXIV (1987), pp. 275-298.



lavoro non passa nel dominio de' privati rimane nel pubblico, egli è chiaro che le materie sotterranee continuano a far parte del dominio dello Stato, e che la nazione può farle valere per suo interesse, senza che alcuno possa lagnarsi che rechi nocimento alla proprietà di lui»<sup>52</sup>. Si trattò di una rivendicazione finalizzata anche a legittimare una scelta senza precedenti, che per il suo impatto restrittivo sulla libera vendita degli zolfi, e quindi sulla produzione generale, non poteva che generare malcontento in quei soggetti abituati a operare in un regime di monopolio informale, e che per questo motivo caricarono la questione di un contenuto politico<sup>53</sup>.

#### 4. «Il principio di questa ignara e sconfinata libertà»

Nei decenni successivi mancò un intervento organico di riordino del settore. Svitati rescritti si occuparono prevalentemente della riscossione del diritto di regalia, pena la cessazione delle attività di estrazione e fusione del minerale<sup>54</sup>. Gli unici provvedimenti degni di nota riguardarono la regolamentazione (e poi il divieto) della fusione dello zolfo tramite le *fornaci aperte* o *calcarelle*<sup>55</sup> – un sistema arcaico e antieconomico di raffinazione (circa la metà del minerale andava dispersa durante il processo) che aveva, oltretutto, un impatto devastante sull'ambiente circostante, al punto da rendere insalubri e sterili i luoghi in prossimità delle fornaci –, sostituite in un secondo tempo dai *calcaroni*<sup>56</sup>. Infatti, in seguito all'apertura incontrollata di un gran

<sup>52</sup> *Delle Solfatare in Sicilia e de' nuovi provvedimenti* cit., p. 34.

<sup>53</sup> M. Grillo, *Protezionismo e liberismo. Momenti del dibattito sull'economia siciliana del primo Ottocento*, Cuecm, Catania, 1994.

<sup>54</sup> Il rescritto del 30 aprile 1852 sul *Diritto di regalia sulle zolfare* ordinava: «1°. Che non si riscuota il dritto di regalia sugli scavi diretti alle semplici esplorazioni del minerale. 2°. Che dimandandosi concessioni di aperiatur si accordino sempre colla clausola di far salvi i diritti dei terzi in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore. 3°. Che si stabilisca una multa eguale al doppio del diritto di regalia per quelle zolfataie che senza aver soddisfatto il diritto di aperiatur, cominciarono la fusione delle prime cataste. 4°. Che la riscossione del diritto di regalia abbia luogo una sol volta per ogni nuova miniera di zolfo e non già per ogni fare. 5°. Finalmente che l'Ispectore incaricato della vigilanza delle Miniere della Provincia a termini del regolamento approvato con rescritto del 5 marzo 1851 cosicché non si effettui la fusione del minerale se non siasi prima accertato con un documento ufficiale che il proprietario abbia soddisfatto il dritto di regalia», G. Bruzzo, *Legislazione e industria mineraria* cit., pp. 256-257.

<sup>55</sup> «Ricavasi in talmodo lo zolfo dalla ganga a spese dello zolfo stesso che si consuma nella combustione», C. Gemmellaro, *Considerazioni geologiche sullo zolfo. Lette nella tornata ordinaria del 13 dicembre 1833*, in *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania*, G. Pappalardo, Catania, 1835, vol. X, p. 171.

<sup>56</sup> F. Foderà, *Ragguagli al pubblico sulle macchine da fondere zolfi*, Pedone e Muratori, Palermo 1833; A. Sciascia, *Descrizione d'un forno a riverbero pella fusione dello zolfo*

numero di zolfare anche di piccole o piccolissime dimensioni, e lavorate per lo più con metodi approssimativi e rudimentali (molte miniere erano poco profonde e venivano dismesse ogniqualevolta si intercettava la falda acquifera), il governo aveva ritenuto necessario intervenire attraverso una più incisiva legislazione restrittiva<sup>57</sup>. Così Carlo Afan de Rivera presentava la drammatica situazione nelle aree soggette a un più intenso sfruttamento: «Allorché il prezzo dello zolfo era alto, i proprietari di quelle miniere arricchivano col coltivarle, ed ognuno si affrettò di scoprirle nelle proprie tenute e di estrarne il minerale. Ma bruciandosi questo per depurarlo nell'aperta campagna, intense nubi di acido solforico si spandevano tutto all'intorno, e vi facevano seccare ogni sorta di piante»<sup>58</sup>.

Al di là di tali regolamenti circoscritti, che intervennero a limitare alcuni abusi che minacciavano la salute pubblica e la stessa economia agricola delle aree interessate, la Corona si limitò a perpetuare lo *status quo*. Infatti, contrariamente alle apparenze, le norme in vigore non ebbero un impatto significativo nel propiziare e nell'incentivare il settore, ma con la loro generica permissività si limitarono a sanzionare *ex post* una situazione già in atto. In prospettiva costituiscono, invece, un freno per lo sviluppo successivo; per cui appare legittimo concludere che «se una legislazione diversa avesse saputo in Sicilia promuovere almeno con la sua ingerenza il principio dell'associazione e dei consorzi nei proprietari e negli esercenti [delle] miniere la portata dell'industria si sarebbe smisuratamente accresciuta»<sup>59</sup>. La mancanza di una politica vincolistica razionalmente determinata fu la causa già nel breve periodo di due gravi danni: da una parte la sovrapproduzione e l'inevitabile e periodica caduta dei prezzi; dall'altra la disorganizzazione di un settore caratterizzato dall'estrema frammentazione della proprietà e da scarsi investimenti strutturali (tecnologie estrattive) e infrastrutturali (rete viaria), con riflessi negativi sul costo finale del prodotto: «Il principio di questa ignara e sconfinata libertà del proprietario della superficie a potere esplorare o seppellire col suo divieto le

*grezzo al coverto, e delle principali più comode modificazioni*, «Giornale di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia», XI (1833), pp. 144-161.

<sup>57</sup> Al fine di ridurre gli effetti negativi sul territorio circostante vennero emanati i regolamenti del 15 dicembre 1828 (sulle pratiche per l'apertura delle miniere), del 3 novembre 1830 (sul metodo relativo alla combustione dello zolfo) e dell'11 giugno 1833 (sui mesi nei quali era vietato l'utilizzo delle fornaci); nonché i rescritti del 18 e del 25 settembre 1834 (sull'interdizione dell'uso delle fornaci). Cfr. L. Bianchini, *Della storia economico-civile di Sicilia* cit., vol. II, p. 256.

<sup>58</sup> C. Afan de Rivera, *Considerazioni su i mezzi da restituire il valore proprio a' doni che ha la natura largamente concesso al Regno delle Due Sicilie*, Stamperia e Cartiera del Fibreno, Napoli, 1842, vol. III, p. 390.

<sup>59</sup> T. Traina, *La legislazione mineraria in Italia* cit., p. 80.

ricchezze minerarie che si nascondono nell'interno della superficie del suo fondo non si concilia con nessuno dei criteri di economia e di civiltà che possono informare il sistema di una buona legislazione»<sup>60</sup>.

Il settore continuò a reggere, al di là delle crisi periodiche, perché poteva attingere da un ampio bacino di manodopera bracciantile mal remunerata, su cui invariabilmente venivano scaricati gli effetti della fluttuazione del prezzo del minerale sui mercati internazionali<sup>61</sup>; e non secondariamente perché la Sicilia si trovava in una situazione di monopolio senza reali concorrenti, anche se gli sviluppi della chimica cominciavano a far intravedere delle alternative. Era già avvenuto per la soda naturale, fondamentale per la fabbricazione del vetro, che prima dell'invenzione del metodo Leblanc veniva ottenuta da una pianta molto diffusa nelle zone costiere della Sicilia<sup>62</sup>. Con straordinaria lungimiranza Giuseppe de Welz prefigurava lo stesso destino per l'industria mineraria «se la Sicilia non si occuperà seriamente a migliorare i suoi zolfi, e ad offrirli a prezzi più miti»:

Dice Humbolt, che in America (nell'America meridionale) vi sono sei, o sette vulcani da dove ben presto quegli abitanti ricaveranno prodigiosa quantità di zolfi. Avanzati come sono nelle arti, e nelle scienze, e pieni di attività, e di industria, sapranno come ben purificarlo, e ridurlo ad una qualità che potrà essere la più ricercata. Non sono panici questi timori, ma fondati nel corso naturale delle cose, e ne' calcoli istituiti sugli sforzi che fanno i popoli di acquistare la preferenza nel commercio. Gl'Inglese, che ne sono per la maggior parte compratori, abbandoneranno i suoi zolfi alla Sicilia, quando l'America gli offrirà loro con maggiore utilità<sup>63</sup>.

Quanto paventato si verificò in maniera puntuale nell'arco di pochi decenni. Il monopolio siciliano sugli zolfi fece sì che le principali potenze economiche si adoperassero al fine di reperire attraverso sistemi e canali alternativi le materie prime di cui necessitavano le rispettive

<sup>60</sup> *Ibidem*.

<sup>61</sup> «A noi rimane l'unica speranza, che alcuni picconieri dell'interno si contentino di ribassar la man d'opera per non lasciare le lor famigliole, e gli abituri nativi», *Riflessioni d'un proprietario di cave di Sicilia sulle modificazioni del contratto sancito presentate dal Signor Aimè Taix*, Stamperia di M. Vara, Napoli, 1839, p. 23. Cfr. G. Barone, *Formazione e declino di un monopolio naturale. Per una storia sociale delle miniere di zolfo*, in S. Addamo (a cura di), *Zolfare di Sicilia*, Sellerio, Palermo, 1989, pp. 61-116.

<sup>62</sup> «Questa pianta è indigena. I Francesi colla loro soda artificiale ci hanno strappato un commercio poco fa estesissimo importantissimo; ed ora quasi limitato con Napoli; e sebbene una tal perdita sia compensata dallo zolfo pure sempre il nostro commercio ne ha risentito un danno», S. Salafia, *Sulla industria della Nazione Siciliana. Discorso economico-politico-filosofico*, Tipografia e Legatoria Roberti, Palermo, 1839, p. 154.

<sup>63</sup> G. de Welz, *Saggio su i mezzi da moltiplicare prontamente le ricchezze della Sicilia*, Stamperia di F. Didot, Parigi, 1822, pp. 62-63.

industrie nazionali. Interessanti le riflessioni di Antonino Blando sulla retorica politica del *monopolio naturale*, una «costruzione culturale, continuamente riproposta specie nei momenti di crisi, che parte dal falso presupposto della naturale ricchezza del Mezzogiorno per sfociare nell'accusa a un nemico esterno – sempre diverso e sempre più lontano – di averla sfruttata a discapito dei suoi abitanti», da interpretarsi, piuttosto, come un'opportunità mancata per il consolidamento di un processo di modernizzazione capace di agganciare in maniera stabile i trainanti circuiti commerciali internazionali<sup>64</sup>. Rientrava pienamente in questo schema la riflessione di Francesco Mortillaro sulla *mercatura degli zolfi*, che così descriveva la situazione al principio degli anni Trenta, quando un rapido innalzamento dei prezzi aveva «invogli[ato] i Siciliani non solo ad estrarre la massima quantità che si poteva da tali miniere in esercizio, ma in attività le altre si misero, e si sgraffiò da pertutto la terra per aprirne delle nuove, e dei processi si rinvennero onde offrire con prestezza il prodotto, ed accrescere la massa della produzione»<sup>65</sup>. Questa «lussuria di produrre», combinata all'«astuzia» degli «stranieri», fece sì che in poco tempo si ebbe una saturazione dei mercati internazionali: «In quell'anno se ne offrì in commercio più di 900.000 quintali, laddove il bisogno del consumo non era più di 6 a 700.000; gli stranieri per timore di aumento progressivo del prezzo, e per astuzia lo incettarono [...]; da ciò ne venne che temporaneamente la offerta stiede al di là della ricerca»<sup>66</sup>.

Rivelatrice di tutte le contraddizioni che caratterizzavano il settore fu la nota controversia *Taix-Aycard*, che sarebbe superfluo ricostruire nel dettaglio in questa sede. Basti qui accennare al fatto che – se per ovviare alla caduta dei prezzi dello zolfo, conseguenza di un'eccessiva produzione che il mercato non era in grado di assorbire, in un primo tempo la Corona sottoscrisse nel 1838 con la compagnia francese fondata dai mercanti marsigliesi Amato Taix e Arsenio Aycard (supportati dal noto banchiere Laffitte) una convenzione della durata di dieci anni per l'acquisto a prezzo concordato e la commercializzazione degli zolfi siciliani – a causa delle pressioni inglesi nel 1840 si procedette alla

<sup>64</sup> A. Blando, *Da un "monopolio naturale" all'altro* cit., p. 3. Significativa appare la riflessione di Salvatore Lupo al riguardo: «Come l'economia di piantagione nei paesi dell'attuale terzo mondo, il settore [agrumicolo] nasce come conseguenza di uno stimolo proveniente dalla metropoli capitalistica, in mancanza del quale, probabilmente, non esisterebbe. In questo senso l'agrumicoltura è parte di un più vasto quadro di proiezione internazionale dell'isola, ottocentesca (zolfo, vino), ma anche precedente (grano, seta)», S. Lupo, *Tra società locale e commercio a lunga distanza: la vicenda degli agrumi siciliani*, «Meridiana», 1 (1987), p. 85.

<sup>65</sup> F.P. Mortillaro, *Saggio Economico-Politico-Statistico su i provvedimenti nella mercatura degli zolfi di Sicilia*, Stamperia Oreete, Palermo, 1840, pp. 10-11.

<sup>66</sup> Ivi, p. 11.

rescissione dell'accordo con la compagnia, la quale ottenne una cospicua indennizzazione che la salvò dal fallimento e il cui costo fu pagato interamente dall'erario siciliano<sup>67</sup>.

L'episodio confermò, oltre che la strettissima connessione tra interessi economici e politici nell'area mediterranea<sup>68</sup>, la fragilità del governo di Napoli rispetto allo strapotere inglese<sup>69</sup>, ma soprattutto la debolezza intrinseca di un settore restio a modernizzarsi, anche per l'incapacità dei ceti proprietari di «associar capitali o almeno [di] attender un qualche equilibrio, una concorrenza, che sono i soli espedienti contro il monopolio»<sup>70</sup>; quest'ultimo, per estremo paradosso, da più parti invocato alla vigilia dell'accordo proprio per mettere al riparo il minerale estratto dalle fluttuazioni del mercato. Leopoldo Bianchini anche in questa occasione non mancava di mettere in evidenza i limiti del ceto proprietario siciliano:

I Siciliani intanto producevano quasi 900.000 quintali l'anno, allorchando il bisogno del commercio non ne richiedeva che seicentomila a un bel circa, quindi altro ammasso di produzione che in parte ristagnava ed in altra era inutile e senza valore, quindi di necessità ribassi e invilimenti nei prezzi. [...] E chi proponeva l'erario acquistasse lo zolfo e lo vendesse, chi l'erario stesso riunisse presso di se le zolfataie, facesse le spese della produzione e dasse un'annua mercede a' proprietari di esse dopo aver venduto lo zolfo; i più moderati erano coloro, che credevano doversi con apposita legge limitare la produzione e rendere inutile una parte delle zolfataie. In tal frangente e propriamente nel 1834 una Compagnia di commercio propose acquistare a se esclusivamente per anni dieci tutto lo zolfo di Sicilia<sup>71</sup>.

<sup>67</sup> O. Cancila, *Storia dell'industria in Sicilia*, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 29 (online: <http://www.storiamediterranea.it/portfolio/storia-dellindustria-in-sicilia/?mode=list>).

<sup>68</sup> G. Barbera Cardillo, *Alla ricerca di una reale indipendenza. I Borboni di Napoli e la politica dei trattati*, Franco Angeli, Milano, 2013; E. Di Rienzo, *Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee 1830-1861*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; L. Granozzi, A. Signorelli (a cura di), *Lo sguardo dei consoli. La Sicilia di metà Ottocento nei dispacci degli agenti francesi*, Agorà, La Spezia, 2001.

<sup>69</sup> Il punto di vista napoletano, esemplificato da Bianchini, era di tutt'altro tenore: «La ferma leale e dignitosa condotta del Re delle due Sicilie che si pose in attitudine di respingere tantosto la forza colla forza, come altresì la spontanea semplice mediazione del Re dei Francesi fecero cessare ogni querela e controversia», L. Bianchini, *Della scienza del ben vivere sociale e della economia degli Stati*, Stamperia di F. Lao, Palermo, 1845, p. 393. Cfr. T. Vittorio, *Lo zolfo siciliano del 1838: la guerra che non poteva esserci tra Inghilterra e Regno di Napoli*, saggio introduttivo a M. Amari, *Memoria sugli zolfi siciliani*, a cura di T. Vittorio, Gelka, Palermo, 1990, pp. 11-51.

<sup>70</sup> L. Bianchini, *Della storia economico-civile di Sicilia* cit., vol. II, pp. 258-259.

<sup>71</sup> Ivi, p. 259. Per il punto di vista siciliano si veda M. Amari, *Memoria sugli zolfi siciliani* cit. Ebbe, inoltre, particolare eco il libello del noto economista Raffaele Busacca, *Degli zolfi e della Compagnia Taix in Sicilia*, Stamperia di A. Muratori, Palermo, 1839. «In detto opuscolo si mostravano i danni enormi, che da tale inconsulto provvedimento sovranamente sarebbero provenuti all'isola, nonché la violazione dei sani principi economici [...]. In ogni modo

La convenzione regia non era il risultato di una decisione improvvisa e intempestiva, bensì l'esito di una serie di pressioni sulla Corona da parte di alcuni grossi proprietari di miniere, al fine di promuovere un intervento in grado di garantire i loro cospicui (ma troppo instabili) interessi. Seppure con un eccesso di faziosità, confermava un simile scenario Mortillaro: «I proprietari [...] chiedevano un soccorso dalla potenza, e dal sapere del Governo. Taluni stranieri la di cui sorte si era riunita alla nostra per esser divenuti proprietari di alcune miniere, lo dimandavano calorosamente; il Re s'interessava qual buon padre di famiglia, e penetrato dall'importanza dell'argomento cercava [...] di dare le provvidenze che più utili fossero riuscite al bisogno della nazione»<sup>72</sup>. In pratica, era già in atto una sorta di regime monopolistico, ma dai caratteri fortemente incerti.

Occorre, infatti, ribadire che una quota rilevante di miniere continuava a rimanere di proprietà di alcune famiglie dell'aristocrazia siciliana<sup>73</sup>, e quelle non concesse in affitto a piccoli imprenditori erano gestite da gruppi industriali o uomini d'affari stranieri, i quali, secondo una trita retorica autoindulgente, «riuniti tra di loro a monopolio dettavano legge meschinamente ai produttori, [che] davano le miniere in affitto quasi per baratto»<sup>74</sup>. In tale stato di cose, era inevitabile che alcuni «accorti speculatori stranieri» trovassero la strada spianata per attuare le loro abili strategie commerciali; così, «giovandosi della concorrenza di que' che vendevano, e più della miseria pubblica, tennero modo come riunire in poche mani l'incetta del solfo, e impor la legge, e fondare il monopolio dell'oro straniero sulla povertà siciliana. [...] E certo col volgere di pochi anni la Sicilia avrebbe veduto dileguarsi una ricchezza, la quale invidiata da prima, [...] tornava a danno della stessa terra donde era sorta»<sup>75</sup>.

Nei decenni successivi si continuò a dibattere sui medesimi temi, senza tuttavia riuscire a trovare una soluzione condivisa in grado di

il libro del Busacca servì bene alla diplomazia britannica: la protesta ed i cannoni dell'Inghilterra fecero il restante ... La convenzione con la compagnia Taix fu disdetta!», L. Carpi, Raffaele Busacca, in Id., *Il Risorgimento italiano. Biografie Storico-Politiche d'illustri italiani contemporanei. Opera illustrata*, Vallardi, Milano, 1888, vol. IV, p. 198.

<sup>72</sup> F.P. Mortillaro, *Saggio Economico-Politico-Statistico* cit., pp. 12-13.

<sup>73</sup> Basta scorrere i nominativi dei proprietari delle miniere che nel 1838 indirizzarono al sovrano accorate «suppliche» per sollecitarne l'intervento: *Stato della produzione de' Solfi che si fa annualmente da' Proprietari, sottoscritti nella Supplica umiliata a S. M.*, in Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni (5° Ripartimento, 2° Carico), *Nota per la industria de' solfi*, [s.e.] Napoli, 1838, pp. 22-23. Cfr. L. Granozzi, *Alcune fonti su rendita mineraria e intermediazione commerciale nella Sicilia preunitaria*, in G. Barone, C. Torrisi (a cura di), *Economia e società nell'area dello zolfo (secoli XIX-XX)*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1989, pp. 43-80.

<sup>74</sup> F.P. Mortillaro, *Saggio Economico-Politico-Statistico* cit., p. 12.

<sup>75</sup> *Delle Solfatare in Sicilia e de' nuovi provvedimenti* cit., p. 28. Sugli stessi toni anche il libello anonimo *Risposta alle petizioni de' negozianti inglesi pei zolfi di Sicilia*, [s.e.] Pisa, 1840.

ovviare alle carenze limitando gli aspetti disfunzionali finora messi in evidenza. Oltretutto, malgrado i ripetuti tentativi, non si riuscì nemmeno a uniformare la legislazione mineraria. Infatti, i regolamenti sardi non vennero estesi all'Isola, che in questo importante ambito mantenne un regime speciale, che di fatto era un prolungamento, con pochissime varianti e integrazioni, dell'impianto normativo borbonico. Su questo punto decisivo si era pronunciato il Consiglio straordinario di Stato convocato a Palermo nell'ottobre del '60 dal prodittatore Mordini. Incaricato di portare all'attenzione delle costituenti istituzioni nazionali i «bisogni peculiari della Sicilia», l'organo straordinario aveva stilato un documento di indirizzo che al punto 17 prevedeva che il «diritto di proprietà sulle miniere e sulle saline, consacrato dalle patrie leggi, e riconosciuto da quella del 17 ottobre 1826 non venghi in nulla immutato»<sup>76</sup>.

In tal modo, la Sicilia rimase ancorata al principio «iperbolico» dell'*usque ad coelum usque ad inferos*<sup>77</sup>, fondato sull'assoluta libertà di sfruttamento del proprietario della terra, e questo continuò a essere uno dei principali motivi alla base del mancato sviluppo del settore<sup>78</sup>. A ragione, sosteneva uno dei più noti economisti dell'Italia postunitaria, «fu un progresso sottrarre la miniera alla regalia, ma non bisogna fermarsi a questo punto: bisogna sottrarla alla servitù dei proprietari del fondo»<sup>79</sup>. Indubbiamente, si trattò di un'occasione mancata (e irripetibile) per l'economia siciliana<sup>80</sup>, che anche su questo aspetto scontava i limiti di un'incompiuta integrazione nazionale<sup>81</sup>.

<sup>76</sup> *Relazione presentata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto del 19 ottobre 1860*, Tip. Morvillo, Palermo, 1860, p. 26.

<sup>77</sup> «Col fiorire degli studi di diritto romano [...] i dottori credettero di rinvenire il principio iperbolico dell'*usque ad coelum usque ad inferos*, così credettero utile l'iperbole medesima infiltrare a torto od a ragione nel diritto e nella pratica feudale», G. Abignente, *La proprietà del sottosuolo. Studio storico giuridico*, «Annali di Agricoltura», 1888, p. 137. Analogo giudizio veniva espresso da N. Coviello, *Della superficie*, «Archivio giuridico», XLIX (1892), p. 19.

<sup>78</sup> Scriveva a questo proposito Charles Ledoux in un'importante memoria dedicata alle miniere di zolfo in Sicilia: «En Sicile [...] la propriété du fonds emporte celle du tréfonds et les mines appartiennent aux propriétaires du sol. Il est intéressant de voir comment le même principe, qui a permis en Angleterre un si magnifique développement de l'industrie minière, n'a produit en Sicile que le gaspillage des gîtes et le maintien des plus détestables méthodes d'exploitation», C. Ledoux, *Mémoire sur les mines de soufre de Sicile*, «Annales des Mines», VII (1875), pp. 9-10.

<sup>79</sup> F. Lampertico, *Sulla legislazione mineraria. Continuazione degli studj*, Stab. tip. G. Antonelli, Venezia, 1881, p. 137.

<sup>80</sup> «Forse la Sicilia perdettero allora una delle più grandi occasioni storiche per uscire dal sottosviluppo», O. Cancila, *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001, p. 438.

<sup>81</sup> Tutto ciò veniva messo in evidenza in maniera esplicita nella relazione della Commissione parlamentare sul disegno di legge relativo alle *espropriazioni ed ai consorzi per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere*, presentata nella seduta del 25 marzo 1890: «Le difficoltà dell'unificazione niuno può dissimularle. Per giungere ad essa si dovrebbe scegliere fra i due principi», in *Appendice a G. Pagano, Le miniere e il diritto di proprietà*, R. Sandron, Palermo, 1891, p. 246.